

## RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 17 febbraio 2021

Il giorno 17 febbraio 2021, alle ore 11,00, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

In conseguenza della situazione di emergenza che ha investito la nazione per effetto della pandemia da "COVID 19" la riunione si è svolta da remoto, in modalità video-conferenza.

- 1) **Equilibrio di bilancio di cui all'art 1, comma 821, legge n. 145/2018 - Presentazione dei risultati degli enti territoriali nel 2019**
- 2) **Proposta FAQ n. 45 e n. 46**
- 3) **Approfondimento riguardante gli esempi riguardanti la contabilizzazione debiti a carico di altre PA**
- 4) **Revisione proposta aggiornamento allegato a) schema del bilancio di previsione**

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione del 17 febbraio 2021
MEF -RGS	Presidente Salvatore Bilardo	
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	assente
MEF -RGS	Sonia Caffù	
MEF -RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	assente
MEF -RGS	Marco Carfagna	assente
MEF -RGS	Luciano Zerboni	assente
PCM - Affari Regionali	Andreana Valente	assente
PCM - Affari Regionali	Marcello Germanò	assente
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente
M. Interno	Fabio Passerini	assente
M. Interno	Federica Scelfo	
M. Interno	Marcello Zottola	assente
M. Interno	Roberto Pacella	

M. Interno	Antonio Colaianni	assente
Corte dei Conti	Valeria Franchi *	assente
Corte dei Conti	Filippo Izzo	
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	assente
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Elsa Ferrari	
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Luisa Gottardi	
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Roberto Colangelo	assente
OIC	Marco Venuti	assente
CNDC	Marco Castellani	
CNDC	Luciano Fazzi	
CNDC	Luigi Puddu	
CNDC	Davide Di Russo	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Alessandra Di Iorio	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

(\*) In attesa del decreto di nomina partecipa alla riunione il Consigliere Luigi Di Marco in rappresentanza della Corte dei conti.

Il Presidente della Commissione prima di dare inizio alla riunione, dopo aver salutato i partecipanti alla riunione, presenta e saluta il Consigliere Luigi Di Marco che, con il prossimo decreto di nomina dei componenti della Commissione ARCONET, sostituirà il Consigliere Valeria Franchi. Il Presidente apre subito i lavori con il primo punto all'ordine del giorno con la consapevolezza che è molto atteso dagli enti e sottolineandone l'importanza.

Prima della presentazione il Presidente ricorda alla Commissione l'iter giuridico che ha portato all'individuazione degli equilibri di bilancio degli enti territoriali. In particolare, nel 2018 il sistema dei vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali previsto dalla legge n. 243 del 2012 è stato ridefinito dalla Corte costituzionale, attraverso le sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 che hanno individuato le modalità di interpretazione e attuazione dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Al riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato ha svolto un ruolo fondamentale di interpretazione e indirizzo degli enti territoriali in merito alla corretta applicazione dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 a seguito delle sentenze della Corte costituzionale (circolare RGS n. 5/2020).

### **1) Equilibrio di bilancio di cui all'art 1, comma 821, legge n. 145/2018 - Presentazione dei risultati degli enti territoriali nel 2019**

Preliminarmente viene richiamato il quadro normativo di riferimento del "Risultato di competenza non negativo", previsto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, senza individuare le modalità di calcolo del saldo. Modalità che sono state definite dal Decreto ministeriale del 1 agosto 2019, sulla base degli approfondimenti della Commissione Arconet che ha definito un percorso di verifica graduale del risultato di competenza dell'esercizio, attraverso l'elaborazione di tre saldi che prevedono l'inserimento progressivo delle componenti che concorrono alla loro determinazione:

- Avanzo di competenza
- Equilibrio di bilancio
- Equilibrio complessivo

La Circolare RGS 9 marzo 2020, n. 5, inoltre, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, prevedendo che:

- il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione da parte della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della

regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

Per quanto attiene il “Risultato di competenza non negativo” previsto dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, l’analisi si è focalizzata sui rendiconti di gestione per l’anno 2019 (data osservazione 2 febbraio 2021) e sull’analisi dei primi due saldi, distintamente per il comparto delle Regioni e Province autonome, delle Città metropolitane, delle Province e dei comuni. Dall’esame dei dati risulta una limitata incidenza di risultati negativi, in particolare per il primo saldo.

L’analisi per distribuzione territoriale evidenzia una maggiore incidenza dei saldi negativi nel sud del Paese, mentre quella per fascia di popolazione evidenzia una maggiore incidenza dei saldi negativi nei comuni medio piccoli.

Passando, poi, al saldo di cui all’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzo e fondo pluriennale e senza debito), risulta che il comparto, nel suo complesso, ha rispettato il saldo ex post (rendiconti 2019) con un margine positivo di oltre 14 miliardi. Con riguardo al saldo negativo registrato nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, si ricorda che l’articolo 10 della legge n. 243 del 2012 prevede che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale - garantiscono, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione o per il complesso degli enti territoriali dell’intero territorio nazionale.

Anche con riferimento agli esercizi 2021 – 2022, la verifica ex-ante, effettuata consolidando a livello regionale e nazionale i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP, ha riscontrato il rispetto del saldo previsto dall’art. 9 della legge n. 243 del 2012 a livello di comparto.

Da ultimo, è stato precisato che l’analisi è stata effettuata su dati osservati al 31 dicembre 2020.

Dopo la presentazione intervengono i rappresentanti dell’UPI e delle regioni a statuto ordinario per avere chiarimenti in particolare in merito al previsto intervento della Ragioneria Generale dello Stato nel caso, a seguito del monitoraggio effettuato su tutto il territorio nazionale, si evidenziasse uno scostamento di segno negativo.

Vengono forniti i chiarimenti richiesti e in particolare si precisa che in caso di scostamento negativo saranno chiamati a intervenire i soli territori che presentano un segno negativo.

La Commissione ritiene opportuna l’emanazione di una circolare che per l’anno in corso e i successivi chiarisca come devono comportarsi gli enti per il ricorso al debito e ritiene inoltre necessaria un’attenta riflessione sui risultati del monitoraggio presentato anche al fine di valutare gli effetti di un’eventuale pubblicazione.

I rappresentanti degli enti assicurano la loro disponibilità ad approfondire gli esiti del monitoraggio presentato sia a livello nazionale sia di singolo territorio.

Dopo aver accolto la proposta di dedicare un punto all’ordine del giorno di una prossima riunione della Commissione ARCONET al tema degli investimenti, la Commissione prosegue i lavori con l’esame del secondo punto all’ordine del giorno.

## **2) Proposta FAQ n. 45 e n. 46**

Vengono presentate alla Commissione le FAQ n. 45 e 46 anticipate, a tutti i componenti della Commissione, in occasione della convocazione della riunione.

Dopo la presentazione di entrambe le FAQ la Commissione all'unanimità e senza apportare correzioni approva le seguenti FAQ n. 45 e n. 46 che saranno tempestivamente pubblicate sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato.

#### **FAQ n. 45**

##### **Domanda:**

La voce dello Stato patrimoniale PAIIc "Riserve da permessi di costruire" comprende anche i permessi da costruire che hanno finanziato opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile?

##### **Risposta:**

A seguito dell'inserimento, nello Stato patrimoniale degli enti territoriali, della voce PAIIId riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, la voce PAIIc "Riserve da permessi di costruire" non riguarda le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.

I comuni che non hanno ancora provveduto, sono invitati a riclassificare le riserve riguardanti le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile dalla voce PAIIc alla voce PAIIId, e a verificare se le due riserve presentano duplicazioni. In tal caso la voce PAIIc deve essere ridotta incrementando le altre riserve disponibili del patrimonio netto migliorando, prioritariamente, le riserve che presentano importi negativi.

#### **FAQ n. 46**

##### **Domanda:**

Il DM del 10 novembre 2020, concernente le modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviando la contabilità economico patrimoniale, oltre a introdurre nuove regole per le voci riguardanti le riserve del patrimonio netto, valevoli sia per l'esercizio 2019 sia per l'esercizio 2020 e successivi, precisa che:

*"Nel caso in cui il fondo di dotazione risulti negativo per l'elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non rappresenta una criticità e pertanto non richiede iniziative dirette a fronteggiare la situazione."*

Tale precisazione si può intendere riferita a tutti gli enti soggetti al d.lgs. n. 118 del 2011 che adottano contabilità finanziaria?

##### **Risposta:**

Si. La precisazione richiamata nel quesito è stata condivisa dalla Commissione ARCONET e, nelle more della pubblicazione del prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, si può intendere riferita a tutti gli enti soggetti al d.lgs. n. 118 del 2011 che adottano contabilità finanziaria.

La Commissione passa ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno.

### **3) Approfondimento riguardante gli esempi riguardanti la contabilizzazione debiti a carico di altre PA**

Viene presentato il terzo punto all'ordine del giorno che origina dalla richiesta di approfondimento dell'esempio 15.2 esaminato dalla Commissione Arconet, nel corso della precedente riunione del 20 gennaio c.a., nel quale il debito da finanziamento è iscritto nello stato patrimoniale dell'ente che paga direttamente l'istituto finanziatore

L'approfondimento ha riguardato, in particolare, la coerenza e il recepimento della delibera della Corte dei conti dove si prevede che l'iscrizione a stato patrimoniale per debito da finanziamento è attribuita all'ente che effettivamente sostiene l'onere finanziario indipendentemente da chi paga la rata di ammortamento.

Dopo aver richiamato l'esempio 15.2 e la delibera 14/2020 della Corte dei Conti la Commissione condivide l'interpretazione che la delibera della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 14/2020, si riferisce all'ipotesi di indebitamento a totale carico dello Stato, disciplinata dall'art. 1, comma 75, della 30 dicembre 2004, n. 311, per la quale “le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato”.

In tale ipotesi, si conferma che il debito non deve essere considerato nello stato patrimoniale delle Regioni, così come previsto nella predetta delibera della Sezione autonomie della Corte dei conti e nell'esempio n. 15.1, già condiviso dalla Commissione Arconet nel corso della scorsa riunione.

La Commissione pertanto condivide che quanto previsto dall'esempio n. 2, non è stato considerato nella delibera della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 14/2020.

Gli esempi 15.1 e 15.2 sono riportati nel resoconto del 20 gennaio 2021.

### **4) Revisione proposta aggiornamento allegato a) schema del bilancio di previsione**

Dopo la riunione del 20 gennaio c.a. nel corso della quale la Commissione aveva approvato la revisione della terza box dell'allegato a) allo schema di bilancio di previsione i rappresentanti del CNDC hanno segnalato che l'ordinamento prevede la possibilità di applicare in via presuntiva gli avanzi accantonati:

- 1) derivanti da un rendiconto già approvato, già in sede di bilancio
- 2) derivanti dall'esercizio precedente, solo con variazione e previo pre-consuntivo

L'art. 187-ter TUEL infatti al comma 3 prevede che:

*“3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.”*

E lo stesso articolo al comma 3-sexies prevede:

*“3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e*

*l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.*"

La disciplina è richiamata e dettagliata dall'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 che al paragrafo 9.2.5 prevede:

*"Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate."*

Pertanto la Commissione ARCONET, all'unanimità, condivide la proposta, inviata in occasione della convocazione della riunione, di aggiornare la terza box dell'allegato a) allo schema di bilancio di previsione, secondo il seguente schema (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo e in carattere rosso):

<b>3) Utilizzo quote <b>vincolate</b> del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 <b>previsto nel bilancio:</b></b>
<b>Utilizzo quota accantonata</b> (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)
<b>Utilizzo quota vincolata</b>
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente-
Utilizzo altri vincoli-
<b>Utilizzo quota destinata agli investimenti</b> (previa approvazione del rendiconto)
<b>Utilizzo quota disponibile</b> (previa approvazione del rendiconto)
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>

Come già deciso nella precedente riunione la Commissione conferma che l'aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto, come modificato nella riunione odierna, andrà a regime a decorrere dal bilancio di previsione 2022/2024.

Con il rinnovato invito a segnalare argomenti che necessitano di essere portati all'attenzione della Commissione ARCONET si conferma che la prossima riunione sarà convocata il giorno 17 marzo c.a. e la successiva il 21 aprile c.a..

La riunione termina alle ore 14,00.